



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 42/16 DEL 24.10.2007

Oggetto: Modifica della deliberazione della Giunta regionale n° 25/34 del 3 luglio 2007 recante "Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23 (aiuti per i danni alla produzione agricola) - Sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare la *scrapie* degli ovicapri - Indennizzi per la perdita di reddito - Anni 2004-2007 - Direttive di attuazione".

L'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale rammenta che con deliberazione n° 25/34 del 3 luglio 2007, la Giunta regionale ha approvato un aiuto a favore degli allevatori di ovicapri, a titolo di compenso delle perdite di reddito dei capi abbattuti nel periodo 2004 - 2007 a causa della scrapie degli ovini, prevedendone l'applicazione ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006 poiché ritenuto coerente con la categoria di aiuti contemplati dall'articolo 10 e soddisfacente le condizioni di attuazione nello stesso prescritte; le informazioni sintetiche riguardanti l'aiuto in argomento sono state comunicate alla Commissione europea così come previsto dall'articolo 20 del citato regolamento.

L'assessore riferisce ora che la Commissione europea con fax del 10 Ottobre 2007, ha espresso "alcuni dubbi circa la piena conformità della base giuridica del suddetto regime con le disposizioni invocate del regolamento (CE) 1857/2006", facendo rilevare che "il paragrafo 8 del predetto articolo 10 prevede che per poter beneficiare di una esenzione dalla notifica, i regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle perdite".

Poiché la data della deliberazione 25/34 che istituisce l'aiuto è del 3 luglio 2007, la Commissione ritiene che la decorrenza dell'aiuto è ammissibile solo per le perdite subite dopo il 3 luglio 2004 e chiede che la deliberazione e le informazioni sintetiche vengano modificate di conseguenza.

Ritenuto pertanto necessario conformare il testo della deliberazione in argomento e le direttive di attuazione dalla stessa approvate alla richiesta della Commissione europea, l'Assessore propone alla Giunta di modificare il dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n° 25/34 del 3 luglio 2007, sostituendo il secondo capoverso con il seguente:

- di erogare l'aiuto a sostegno degli allevatori interessati dall'epidemia di scrapie, per le perdite subite nel periodo intercorrente tra il 4 luglio 2004 ed il 31 dicembre 2007, conformemente al



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.
DEL

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358/8 del 16 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

di modificare le direttive di attuazione allegate alla deliberazione n° 25/34, sostituendo le parole "nel periodo 2004-2005" del paragrafo 1 (Tipologia di aiuto), secondo alinea, e del paragrafo 3 (Beneficiari), terzo alinea, con la frase:

- "nel periodo intercorrente tra il 4 luglio 2004 ed il 31 dicembre 2007".

La Giunta regionale condividendo quanto proposto dall'Assessore dell'Agricoltura e riforma agropastorale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità

DELIBERA

di modificare il dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n° 25/34 del 3 luglio 2007, sostituendo il secondo capoverso con il seguente:

- di erogare l'aiuto a sostegno degli allevatori interessati dall'epidemia di scrapie, per le perdite subite nel periodo intercorrente tra il 4 luglio 2004 ed il 31 dicembre 2007, conformemente al Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 358/8 del 16 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;
- di modificare le direttive di attuazione allegate alla deliberazione n° 25/34, sostituendo le parole "nel periodo 2004-2005" del paragrafo 1 (Tipologia di aiuto), secondo alinea, e del paragrafo 3 (Beneficiari), terzo alinea, con le parole: "nel periodo intercorrente tra il 4 luglio 2004 ed il 31 dicembre 2007".

Il Direttore Generale

Fulvio Dettori

Il Presidente

Renato Soru